



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 18/04/2019

OGGETTO: Definizione bonaria della controversia ...OMISSIS... c/Comune di Trepuzzi -
Approvazione accordo transattivo

L'anno 2019 e questo giorno 18 del mese di aprile alle ore 13:15 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte		X
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che con nota del 22/01/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/01/2019 al n. 1462, il Sig. Migliorini Antonio Stefano, a mezzo del proprio legale Avv. Giovanni Miglietta, che richiama integralmente la precedente missiva del 28.03.2014, chiede il risarcimento dei danni subiti all'abitazione di proprietà sita in Trepuzzi alla Via Braico n. 20, a seguito di infiltrazioni d'acqua piovana avvenuti dal piano stradale rimasto per molto tempo dissestato;
- Il dissesto stradale viene accertato dall'organo di Polizia Municipale in data 21.01.2015 e inviato all'ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza;
- Il Sig. Migliorini, al fine di arginare ed eliminare i danni dalla propria abitazione, ha eseguito i lavori di risanamento, affidando ad un tecnico la redazione di una perizia tecnica di stima con la riproduzione fotografica sia durante le fasi dei lavori che dello stato dei luoghi prima dei lavori di ripristino, quantificati in € 2.750,00, come da fattura quietanzata acquisita agli atti d'ufficio;
- L'attore, per il tramite del proprio avvocato Giovanni Miglietta, con causa civile iscritta al n. 9203/16 chiama l'AQP spa, ICOS Spa e Sfero società cooperativa arl, per il di risarcimento danni alla propria abitazione quale Ente e ditte che aveva effettuato i lavori di fognatura;
- Con sentenza n. 5451/18 il Giudice di Pace di Lecce, rigetta la domanda attorea, esponendo nelle ragioni della decisione che *"..... le infiltrazioni d'acqua nell'immobile dell'attore si sarebbero verificate a causa del dissesto del manto stradale dopo l'esecuzione dei lavori pubblici di realizzazione della rete fognante e non per una inattesa realizzazione dell'opera da parte dell'AQP spa o delle ditte appaltatrici dei lavori. Pertanto, l'obbligo di verificare le condizioni del manto stradale spettava al proprietario della stessa e quindi al Comune di Trepuzzi in ottemperanza dell'obbligo impostogli dall'art. 5 R.D. 15.11.1923 n. 2506 e dall'art. 214 del c.d.s., oltre a quello generale dell'art. 2051 c.c....."*;

Preso atto

- che in merito alla tipologia del sinistro di cui è causa, si è proposto di definire bonariamente il contenzioso ritenendo congruo, a seguito di interlocuzione con la controparte che ha accettato (pec del 13/03/2019, in atti d'ufficio), un importo di € 2.100,00 omnia;
- che tale definizione non comporta riconoscimento di colpa ove si consideri, in linea generale, che la transazione ha la finalità di definire o prevenire una lite attraverso reciproche concessioni dettando un assetto di interessi modificativo della realtà giuridica anche attraverso la rinuncia a far valere i propri diritti. Non può neanche essere considerato un precedente da utilizzare in casi analoghi stante la unicità del provvedimento;

Considerato che:

- a) che, per quanto sopra detto, si ritiene necessario addivenire ad un accordo per la definizione e la risoluzione bonaria con l'intento di evitare di gravare l'ente di ulteriori spese (nomina legale, eventuale CTU) ed in considerazione anche dell'alea comunque insita in un eventuale giudizio e il rischio di una probabile soccombenza in giudizio;
- b) che tale definizione non comporta riconoscimento di colpa ove si consideri, in linea generale, che la transazione ha la finalità di definire o prevenire una lite attraverso reciproche concessioni dettando un assetto di interessi modificativo della realtà giuridica anche attraverso la rinuncia a far valere i propri diritti. Non può neanche essere considerato un precedente da utilizzare in casi analoghi stante la unicità del provvedimento;
- c) con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente nonché le relazioni con l'utenza;

Preso atto che in merito alla tipologia del sinistro di cui è causa, si è proposto di definire bonariamente il contenzioso ritenendo congruo, a seguito di interlocuzione con la controparte che ha accettato (pec del 13/03/2019, in atti d'ufficio), un importo di € 2.100,00 omnia;

Ricordato, infine :

- che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. , con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro ;

- che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

Attesa la competenza della Giunta all'emanazione del presente provvedimento considerato che gli accordi transattivi non costituiscono debiti fuori bilancio (in tal senso Corte dei Conti Piemonte – parere n. 4/2007);

Visto l'atto di transazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare, autorizzando il responsabile del servizio legale/contenzioso alla firma;

Visti i prescritti pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) Per quanto in premessa esposto, **di definire** transattivamente la controversia in atto tra il Sig. Migliorini Antonio Stefano e il Comune di Trepuzzi, relativamente al sinistro in argomento, alle condizioni in premessa citate.

2) Di transigere la questione di che trattasi per l'importo complessivo di € 2.100,00 a saldo, stralcio e completa tacitazione di ogni diritto risarcitorio derivante dall'occorso comprese spese, competenze legali, IVA e C.N.A;

3) Di approvare lo schema di transazione stragiudiziale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio la sottoscrizione dell'atto di transazione e il compimento delle conseguenti fasi procedurali;

5) Di Dichiarare la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. D. L.vo 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

Claudia Casarano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 24/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE